APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 15 APRILE 1985, N. 140, AI FONDI DI PREVIDENZA GESTITI DALL'INPS

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 4 giugno 1987, non più in vigore dal 3 agosto 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Applicazione dell'articolo 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, ai fondi di previdenza gestiti dall'INPS
Estremi	Decreto-legge 1 giugno 1987, n. 210
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/applicazione-dell-articolo-10-della-legge-15-aprile-1985-n-140-ai/art-9-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it